

Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica

Carpi, data della firma digitale

Albo Pretorio

Oggetto: Piano straordinario di sorveglianza di West Nile Disease in Emilia-Romagna.

Ordinanza contingibile e urgente per l'effettuazione di trattamenti di disinfestazione da

culicidi (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000).

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna in atti al PG n. 45812 del 27/06/2024, con la quale si informano i Sindaci dei Comuni interessati:

- che la sorveglianza attivata a seguito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovorosi –
 Anno 2024 della Regione Emilia-Romagna, ha evidenziato il riscontro di positività al West Nile virus in paziente residente in provincia di Modena (comune di Medolla);
- che, nel Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi Anno 2024, la situazione sopra descritta determina per tutto il territorio della provincia di Modena un livello di rischio classificato come 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata);
- che, pertanto, in attuazione del Piano suddetto, è necessario mettere in atto, nei comuni appartenenti al suddetto territorio, gli interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo e negli equini previsti dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi Anno 2024 (rif. Tab. 5 Interventi da realizzare in relazione a scenari di rischio);

Considerato che, in riferimento al Piano Regionale suddetto, le misure da attuare per ridurre il più possibile la probabilità di contrarre l'infezione WND, nella condizione di rischio di livello 2, sono le seguenti:

- a) attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale poste in essere dai Comuni (azione già in atto da aprile scorso, mediante trattamento delle caditoie stradali pubbliche) e intensificare le attività di controllo e sostegno per le analoghe attività effettuate dai privati;
- b) effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone (indicativamente un numero pari o superiore a 200) nelle ore serali in aree all'aperto;
- c) favorire, congiuntamente con i Dipartimenti AUSL di Sanità Pubblica, la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di adottare alcune misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare;
- d) sensibilizzare, attraverso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà;

Vista la propria ordinanza Prot. Gen. n. 25176/2024 "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.)";

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

fino al 31/10/2024 tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche, pubblici e/o privati) che a qualsiasi titolo organizzano manifestazioni e/o eventi che comportano il ritrovo di molte persone (indicativamente un



Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica

numero pari o superiore a 200) nelle ore serali in aree all'aperto dovranno ottemperare, a propria cura e spese, a quanto segue:

- 1. nelle aree ove si svolge la manifestazione/evento non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi dovranno essere effettuati interventi straordinari adulticidi a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione;
- 2. nelle aree ove si svolge la manifestazione/evento interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è necessario effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità pubblica, una valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida. In caso si decida di procedere, è possibile sostituire gli interventi adulticidi successivi al primo con trattamenti larvicidi porta a porta, effettuati ogni venti giorni fino alla fine della manifestazione, in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area interessata dall'evento.
- 3. i trattamenti dovranno essere effettuati preferibilmente 48 ore prima di ogni manifestazione/evento e ripetuti nel caso in cui la programmazione delle serate superi la settimana;
- 4. la distribuzione degli insetticidi dovrà essere effettuata esclusivamente tramite ditta specializzata in interventi di disinfestazione, incaricata allo scopo dall'organizzatore della manifestazione/evento. La ditta incaricata dovrà seguire rigorosamente, anche per quanto attiene il contenuto e la diffusione degli avvisi preventivi alla popolazione residente nelle vicinanze dell'area da trattare, le indicazioni operative contenute nelle vigenti "Linee Guida Regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del virus West Nile", precisando che rispetto a quanto previsto in tale documento, si fa specifico obbligo di utilizzare esclusivamente formulati a base di piretrine naturali.

 La ditta incaricata, inoltre, ai sensi dall'art. 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, dovrà notificare preventivamente gli interventi di disinfestazione da effettuare all'AUSL di Carpi (PEC: dsp@pec.ausl.mo.it) e al Settore S3 Ambiente Transizione ecologica del Comune di Carpi (PEC: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it),;
- 5. i partecipanti alla manifestazione/evento dovranno essere informati sulla necessità di adottare misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare, quali:
 - indossare preferibilmente indumenti di colore chiaro, che coprano anche le braccia e le gambe;
 - evitare profumi, creme e dopobarba, in quanto attraggono gli insetti;
 - fare uso di repellenti cutanei, da applicare sulle zone del corpo scoperte e, eventualmente, da spruzzare anche sui vestiti per aumentarne l'efficacia, ripetendo l'applicazione con la frequenza indicata nelle istruzioni d'uso.

INFORMA

- che in caso di inottemperanza alle prescrizioni indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente atto potrà essere applicata la contravvenzione prevista dall'art. 650 del C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE INOLTRE

di intensificare tramite le GEV, con cui è attiva specifica convenzione, le attività di controllo e sostegno agli interventi di disinfestazione effettuate dai privati in ottemperanza all'ordinanza Prot. Gen.le 25176/2024 "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.)";



Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica

- di promuovere, tramite il Servizio Comunicazione e congiuntamente con i Dipartimenti AUSL di Sanità Pubblica, la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di adottare alcune misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare;
- di incaricare il Servizio Veterinario dell'Azienda USL Distretto di Carpi, di sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

IL SINDACO Riccardo Righi